

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Atto introduttivo, nullità della domanda per omessa precisazione del quantum, esclusione**

*L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa trae fondamento (potendo, così, essere quantificata), ponendo, in tal modo, il convenuto nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente, le proprie difese.*

## **Tribunale di Napoli, sentenza del 20.3.2017**

*...omissis...*

In via preliminare, va rilevato che non possono essere esaminate le eccezioni di incompetenza per territorio del tribunale adito né l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore atteso che la convenuta compagnia assicuratrice si è costituita in udienza il 6.12.2011 e pertanto ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c. è decaduta dalla possibilità di sollevare le eccezioni di rito e di merito non rilevabili di ufficio come sono rispettivamente l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile e l'eccezione di prescrizione.

Deve, invece, essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di intervento per mancanza dell'oggetto della domanda, per omessa precisazione del quantum.

Giova, infatti, ricordare che l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa trae fondamento (potendo, così, essere quantificata), ponendo, in tal modo, il convenuto nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente, le proprie difese (cfr., tra le altre, Cass. n. 12567/2009).

Nella fattispecie, xxxxxxha indicato il pregiudizio subito a causa del sinistro e, precisamente, i danni riportati al motoveicolo di sua proprietà nonché il danno da sosta tecnica ed ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma pecuniaria idonea a riparare il pregiudizio sofferto.

Sempre in via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda di *omissis* avendo questi rispettato il disposto degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 con le richieste di risarcimento del danno e messe in mora inoltrate con raccomandate A/R. ricevute dalla Fondiaria il 22.09.2006, il 26.7.2007, il 21.4.09 e da ultimo con lettera ricevuta il 2.1.2011 e quindi oltre 90 giorni prima dell'instaurazione del giudizio con citazione notificata il 9.6.2011.

Del pari, è proponibile la domanda di xxxxxxs avendo quest'ultimo provato di aver inviato alla compagnia di assicurazione la richiesta ex art. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 con le raccomandate A/R ricevute dalla destinataria il 22.09.06, il 26.7.2007, il 24.7.2009 ed il 27.5.2011.

Risulta, altresì, provata la legittimazione delle parti. N [ti particolare, la legittimazione di *omissis* è provata dalla documentazione medica in atti (tra cui il referto di P.S.); la legittimazione di *omissis* è provata dal libretto di circolazione e dal certificato cronologico del motoveicolo *omissis*.

La legittimazione passiva di *omissis* è provata dal certificato cronologico del veicolo Fiat Brava, dalla denuncia di sinistro sottoscritta da *omissis* nonché dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito a quest'ultimo anche sulla proprietà dell'auto dallo stesso condotta al momento dell'incidente mentre quella della compagnia assicurativa risulta dal comportamento extraprocessuale (apertura del sinistro) e processuale (non contestazione e mancata risposta del legale rappresentante della Fondiaria dall'interrogatoria formale deferito tra l'altro sul capitolo n. 74 ultima parte dell'atto di citazione).

L'espletata istruttoria ha dimostrato che il sinistro si è verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo del presente giudizio.

In primo luogo, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e credibilità dei testi, la cui narrazione è risultata precisa e concordante. oltre che non smentita da alcun elemento probatorio contrario.

Significativa risulta la deposizione del teste xxxxxx essendo egli il conducente dell'auto nel superare la quale il convenuto xxx invaso l'opposta corsia di marcia investendo il motoveicolo condotto dall'attore.

In particolare, egli, dopo aver confermato le circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, ha riferito; "(...) Un'automobile, una Fiat xxxxxx percorreva via Monito sul lato destro direzione Fincantieri e mi ha superato. C'è stata un'accelerazione di questa auto. Durante il sorpasso, proveniva dal lato contrario uno scooter condotto da un ragazzo, di 30-32 anni, e nella manovra di rientro o, meglio, era ancora durante la fase di sorpasso ma si accingeva a rientrare nella corsia per la presenza di un marciapiede che fa da spartitraffico, quando urtava lo scooter (...). A.d.r. Credo che il motociclo procedesse a circa 30 km/h. Questa è una mia presunzione, ho visto un motociclo che andava a velocità regolare, moderata; a.d.r. camminava sul lato destro della carreggiata. (...) a.d.r. io procedevo 30/35 km/h e ricordo che la Fiat Brava fece in fase di sorpasso un'accelerazione repentina per superarmi e per rientrare prima del marciapiedi che funge da spartitraffico. A.d.r. sul luogo la segnaletica indica come velocità massima quella di 40 km/h. (...) a.d.r. ...è vero che la Fiat invadeva completamente l'altra corsia. Peraltro nel caso di specie detta invasione è resa necessaria dal tipo di strada la cui ampiezza si riduce in presenza delle auto parcheggiate (...) a.d.r. ...ricordo che il conducente del motociclo tentò di evitare l'impatto con una manovra di sterzo ma l'impatto era inevitabile perché i tempi e gli spazi non lo consentivano: a.d.r.

confermo il capitolo 13 (la collisione si verificava nella semicarreggiata percorsa dal motoveicolo); xxxx il cap. 15 (il motoveicolo, a seguito dell'investimento, cadeva al suolo sul lato destro unitamente all'istante che rotolava al suolo) (...). Il teste inoltre ha riconosciuto nelle fotografie allegate alla produzione di parte attrice i luoghi teatro del sinistro e nelle fotografie allegate alla produzione dell'interventore il motociclo (cfr. verbale udienza del 28.5.2013).

Ha assistito al sinistro xxxx escusso all'udienza del 26.11.2013, indifferente, il quale ha dichiarato che percorreva via Monito in Castellammare di Stabia in bicicletta in direzione di via Cosenza, verso il centro. a circa 80-100 metri di distanza da uno scooter condotto da un ragazzo che lo precedeva nel suo stesso senso di marcia, quando, all'altezza di un tabaccaio. "all'improvviso, una Fiat Bravo, di colore chiaro, fece un sorpasso di un'auto che la precedeva e ne fare questo invadeva la corsia percorsa dall'attore e urtava lo scooter sul lato sinistro; lo scooter ed il conducente a seguito di tale urto cadevano, il motorino sul lato destro, verso le attività commerciali, i negozi, mentre il ragazzo sul lato sinistro". Il teste ha, inoltre, riferito che, "il ragazzo quando vide la macchina, sebbene già stesse sul lato destro della propria corsia, tentò invano di schivare l'auto con una manovra verso destra", che il motociclo viaggiava a 20/30 Km/h mentre la macchina procedeva, all'atto del sorpasso, alla velocità di 40/50 km/h. Il teste infine ha riconosciuto nelle fotografie allegate alla produzione di parte attrice i luoghi teatro del sinistro e nelle fotografie allegate alla produzione dell'interventore il motociclo.xxxxxxxx ed in particolare nel grafico dell'incidente che indica un'auto che per superare una vettura che la precede invade la corsia opposta di marcia impattando con uno scooter che la percorre nel suo senso di marcia, nonché nella mancata risposta all'interrogatorio formale deferito anche sulla descrizione della dinamica xxxxx non è comparso a renderlo nonostante la regolare notifica dell'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio.

Giova ricordare che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr., fra le altre. Cass. civ., sez. III. 15 gennaio 2003. n. 477).

Per attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo che ha invaso l'opposta corsia marcia è, dunque, necessario che il danneggiato dimostri di aver tenuto rigorosamente la destra, di aver condotto il veicolo a velocità moderata e di essersi posto in condizione di impedire il danno.

Orbene, alla luce degli elementi probatori raccolti. tale prova deve dirsi pienamente raggiunta nella fattispecie in esame da cui è emerso xxxxxx alla guida del motoveicolo a velocità moderata, tenendo la destra della sua corsia e che, nonostante la sterzata, non poteva evitare lo scontro in quanto la Fiat Brava, che procedeva a velocità superiore a quella consentita, aveva integralmente occupato la corsia di marcia da lui percorsa, la cui già non rilevante larghezza era ulteriormente ridotta dalle auto parcheggiate di lato.

Dalle considerazioni fin qui esposte discende, in definitiva, l'ascrivibilità del sinistro per cui è causa in via esclusiva alla condotta del conducente del veicolo Fiat Brava.

Ciò posto, procedendo in primo luogo all'esame della domanda di *omissis*, in ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del CTU, dott. xxxxxx perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo del paziente e della copiosa documentazione medica fornita dalla parte.

L'ausiliare, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite da ha chiarito che l'attore ha riportato un trauma contusivo alla spalla sinistra complicato da lussazione acromion-claveare e diastasi della stessa articolazione nonché un disturbo post traumatico da stress di natura reattiva integranti rispettivamente un postumo permanente alla spalla sinistra (deficit della motilità articolare di 1/3) nella misura del 6% nonché un postumo di natura psichica nella misura del 5% (sindrome da disadattamento consistente in uno stato d'ansia

cronico in forma libera e somatizzata con compromissione depressiva della sfera dell'umore), con un periodo di ITT di 20 giorni e di ITP di 10 giorni al 75%, di giorni 60 al 50% e di giorni 60 al 25%.

Passando alla valutazione dei danni in termini economici, giova preliminarmente precisare che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, al di là della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.

La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze pluri - fisiche, a prescindere dai nomi iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.

Tuttavia; sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria; le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile. (ex plurimis: Cass. 15 gennaio 2014 n. 687).

In coerente risposta al richiamo operato dal giudice di legittimità e poc'anzi sinteticamente illustrato, le tabelle di Milano, che ormai costituiscono un valore da ritenersi equo e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa dei danni a persone non causati dalla circolazione di veicoli (Cass. 7 giugno 2011 n. 12408), propongono la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo del cd. danno biologico standard e del cd. danno morale, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd, personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.

Applicate quindi le ultime tabelle del tribunale di Milano (quelle del 2014), si perviene alla seguente liquidazione all'attualità tenuto conto dell'età dell'infortunato al tempo dell'incidente (35 anni): xxxxx

Le spese di lite (comprese quelle di c.t.u.) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base alle note specifiche depositate in atti, detratti i costi di scritturazione della corrispondenza stragiudiziale, non ripetibili, e delle comparse conclusionali depositate in un ulteriore esemplare cartaceo di cortesia nonché delle perizie stragiudiziali di parte atteso che quelle dei due medici sono state già riconosciute e liquidate come danno emergente mentre per quella del perito St. si tratta, come si è già detto, di un esborso non provato: si ritiene inoltre che il compenso a carico del soccombente non sia suscettibile di essere maggiorato ex art. 4 comma 8 Dm 55/2014 per manifesta fondatezza delle tesi difensive attoree, in quanto avvalorate soltanto dalle prove orali raccolte e comunque non accolte nella loro interezza. Inoltre, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
pqm

Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sulla xxxxxx così provvede: dichiara la responsabilità esclusiva di xxxella verificazione del sinistro stradale dedotto in giudizio; condanna la S.p.a. Fondiaria Sai. in persona del legale rappresentante p.t., e omissis, in solido fra loro, al pagamento, in favore di xxxella somma xxxltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo; xxx